



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

RICERCA

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA

# LE OSCILLAZIONI DELLA CASSAZIONE SULLA PROCURA ALLE LITI

---

Marco Ligrani

Pasquale Saggese

AREE DI DELEGA CNDCEC

Contenzioso tributario

CONSIGLIERI DELEGATI

Rosa D'Angiolella

13 OTTOBRE 2023

---

## Abstract

Con ordinanza 5 luglio 2023, n. 19039, la terza sezione civile della Corte di cassazione (presidente De Stefano, relatore Fanticini) ha rimesso al Primo Presidente di valutare l'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione della legittimità della procura non contestuale al ricorso, avuto riguardo alla data e al luogo di conferimento della procura.

Nel caso esaminato dalla terza sezione, la procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione era stata certificata dal difensore in un momento anteriore (benché successivo alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l'atto a cui il mandato afferiva.

Per questa ragione, la terza sezione, richiamando i propri precedenti conformi pronunciati dal medesimo presidente e dal medesimo relatore, che avevano ritenuto illegittima la procura non contestuale al ricorso, e quello difforme n. 36827/2022, ha rimesso la questione al Primo Presidente, affinché ne valuti l'assegnazione al Supremo consesso.

Successivamente, a distanza di una settimana, con ordinanza 13 luglio 2023, n. 20176, la terza sezione civile (presidente De Stefano, relatore Tatangelo) ha rimesso al Primo Presidente di valutare l'assegnazione alle Sezioni Unite della diversa questione concernente la modalità di congiunzione tra l'atto nativo digitale e la procura redatta, sottoscritta e autenticata in formato analogico che sia trasmessa, sotto forma di copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi dall'articolo 83, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.

Scopo del presente documento di ricerca è analizzare i temi oggetto delle predette ordinanze di rimessione e di valutare i riflessi che gli opposti orientamenti possono avere nei giudizi di merito del processo tributario.

Invero, nonostante oggetto di valutazione, in entrambe le ordinanze, siano state due procure speciali conferite per il giudizio di cassazione, in esse sono stati richiamati, oltre all'articolo 365 c.p.c., riguardante il giudizio di cassazione, anche l'articolo 83 c.p.c., riguardante la procura alle liti in generale e, dunque, anche quella conferita per i gradi di merito. Quest'ultima norma è da ritenersi applicabile al processo tributario, in virtù del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nonostante il conferimento dell'incarico per la difesa nel processo tributario trovi una specifica disciplina nell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

Per quanto detto, le considerazioni che seguiranno sono riferite anche alla procura *ad litem* conferita per il primo e il secondo grado nel processo tributario, nel quale lo *jus postulandi*, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 546/1992, è attribuito anche agli iscritti nella Sezione A "commercialisti" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



## Indice

1.	LA TESI “FORMALISTICA” SULLA CONTESTUALITÀ DI TEMPO E DI LUOGO DELLA PROCURA	4
2.	LA TESI “SOSTANZIALISTICA” CONTRARIA (E LA SENTENZA A SEZIONI UNITE N. 36057/2022)	6
3.	IL COLLEGAMENTO TRA PROCURA E ATTO E IL REQUISITO DELLA SPECIALITÀ: LA PROCURA A MARGINE O IN CALCE	10
4.	IL COLLEGAMENTO TRA PROCURA E ATTO E IL REQUISITO DELLA SPECIALITÀ: LA PROCURA ACQUISITA COME COPIA PER IMMAGINE E L’ORDINANZA N. 20176/2023	12
5.	LA SANATORIA DEL DIFETTO DI PROCURA	16



## 1. La tesi “formalistica” sulla contestualità di tempo e di luogo della procura

La tesi sostenuta nell’ordinanza di rimessione n. 19039/2023 (e nei precedenti a essa conformi, ivi citati), che definiremo “formalistica”, è basata su una nozione di collegamento tra la procura speciale e uno degli atti indicati nell’articolo 83, terzo comma, c.p.c.<sup>1</sup> intesa come collegamento di tempo e di luogo.

In particolare, la terza sezione della Corte di cassazione è pervenuta a questa conclusione in esito al seguente *iter* argomentativo:

1. il potere di autentica da parte del difensore, a differenza di quello attribuito al notaio, è limitato all’atto difensivo del quale il primo viene incaricato quale procuratore<sup>2</sup>;
2. per questa ragione, la procura deve essere “fisicamente” collegata a un atto difensivo, in quanto appostavi in calce o a margine<sup>3</sup>;
3. conseguentemente, qualora la procura sia conferita in un luogo e in un tempo diversi da quelli dell’atto cui afferisce, viene meno questo collegamento e si eccede il limite del potere di autentica predetto<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi del primo periodo del citato terzo comma: “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”.

<sup>2</sup> Si legge a pagina 4 dell’ordinanza, “– a sostegno di tale orientamento si è affermato che la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata dal difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.;

– infatti, il pubblico ufficiale che provvede ad autenticare la sottoscrizione della procura – la quale, con la certificazione, assume il valore giuridico di atto pubblico fidefacente (con le note conseguenze civili e penali) – esercita un potere certificativo che l’ordinamento riconosce, in via generale, al notaio (la cui funzione di certificazione, consistente nell’attribuzione della pubblica fede, è oggetto dell’art. 1 della legge notarile e dell’art. 2703, comma 1, cod. civ.) e, in via speciale (cioè, per specifici atti) e limitata (cioè, sull’imprescindibile presupposto della ricorrenza delle speciali condizioni dettate dal legislatore), ad altri soggetti aventi la qualità di «altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 2703, comma 1, cod. civ.)”.

<sup>3</sup> Così prosegue infatti la citata ordinanza, “– mentre l’art. 83, comma 2, cod. proc. civ., individua una procura (generale o speciale) a sé stante, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e rinvia, quantomeno implicitamente, all’atto notarile, il terzo comma della citata disposizione detta una norma speciale, che vale ad insignire l’avvocato difensore di un potere certificativo speciale, cioè che, di regola, non gli appartiene in virtù delle norme della sua legge professionale se non a limitati fini e a peculiari e stringenti condizioni;

– in altre parole, la fonte dell’autorizzazione data al legale per certificare l’autografia del sottoscrittore della procura si rinviene nell’art. 83 cod. proc. civ.; la potestà riconosciuta non è ampia come quella che l’ordinamento riconosce al notaio, ma è attribuita alle condizioni e nei limiti dettati dalla citata disposizione, con la conseguenza che la procura non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – dev’essere necessariamente «apposta in calce o a margine» di uno degli atti elencati (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d’intervento, precetto, domanda d’intervento nell’esecuzione, memoria di nomina del nuovo difensore)”.

<sup>4</sup> In tal senso la motivazione dell’ordinanza: “– nelle fattispecie esaminate dai precedenti sopra menzionati (similari a quelli del presente giudizio), invece, risultava per tabulas che la sottoscrizione della procura speciale era stata certificata dal difensore in un momento (di gran lunga anteriore, benché successivo alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l’atto a cui il mandato afferiva, sicché poteva qualificarsi manifesto l’esercizio di un potere certificativo del legale oltre i limiti segnati dalla legge (art. 83 cod. proc. civ.) di autorizzazione e di attribuzione all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale”.



In definitiva, in base alla tesi sostenuta dai giudici rimettenti, l'“intimità” e la “necessità” del collegamento tra procura e atto (*“la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata dal difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.”*) comporta che la stessa sia apposta in calce o a margine dello stesso (*“con la conseguenza che la procura non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – dev’essere necessariamente «apposta in calce o a margine» di uno degli atti elencati”*); in tal modo, infatti, la contestualità viene sicuramente garantita dalla presenza “fisica” della procura sull’atto.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, come previsto dal terzo periodo del medesimo articolo 83, terzo comma, c.p.c., tale collegamento permane anche nell’ipotesi in cui la procura, cartacea o informatica, sia stata redatta a sé stante, ma risulti congiunta all’atto per il quale è stata conferita, rispettivamente, in senso materiale o con appositi strumenti informatici (*“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”*<sup>5</sup>).

Del resto, prosegue l’ordinanza, il fatto che, a mente dell’articolo 2703, secondo comma, c.c., l’autenticazione della sottoscrizione presuppone che il soggetto conferente la procura sia “materialmente” presente davanti al difensore, costituirebbe riprova della contestualità richiesta dalla norma processual-civilistica<sup>6</sup>.

Pertanto, come precisato dalla terza sezione civile della Cassazione, di tanto si troverebbe implicita conferma anche nella disposizione “emergenziale” contenuta nell’articolo 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 127/2020<sup>7</sup>, la quale, in deroga rispetto alla disciplina generale, ha consentito, solo durante la sua vigenza nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, di acquisire la procura a distanza in assenza della contestualità prevista dall’articolo 83, terzo comma, c.p.c., mediante la procedura eccezionale ivi prevista; pertanto, come evidenziato nell’ordinanza,

---

<sup>5</sup> La nozione di collegamento e, in particolare, il caso della procura conferita su supporto cartaceo e depositata in giudizio come copia informatica, ai sensi del quarto periodo dell’articolo 83, terzo comma, c.p.c., costituisce l’oggetto della successiva ordinanza n. 20176/2023 della Corte di cassazione, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo.

<sup>6</sup> Si legge a pagina 5 dell’ordinanza che *“né, de iure condito, dovrebbe potersi sostenere che la sottoscrizione della procura possa essere autenticata a distanza (spaziale, oltre che temporale), dato che l’art. 2703, comma 2, primo periodo, cod. civ. prescrive che «L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”*.

<sup>7</sup> Ai sensi del quale: *“Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”*.



l'aver il legislatore introdotto temporaneamente una deroga alla regola generale – di fatto – costituisce riprova che quella contestualità è necessaria<sup>8</sup>.

Infine, nell'ordinanza vengono citati i precedenti conformi (come detto, pronunciati dalla stessa sezione in identica composizione). Si tratta, in particolare, delle ordinanze nn. 11240/2022, 11244/2022, 12707/2022, 32569/2022 e della più recente ordinanza n. 9271/2023, così massimata: *“La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma” quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania)”*.

In tal senso, dunque, l'iter argomentativo seguito dai giudici rimettenti, cui si contrappone quello contrario del quale l'ordinanza stessa dà conto, al fine di evidenziare il contrasto di orientamento.

---

## 2. La tesi “sostanzialistica” contraria (e la sentenza a Sezioni Unite n. 36057/2022)

Alla tesi “formalistica”, avallata dai giudici rimettenti, si contrappone la tesi che definiremo “sostanzialistica”, menzionata come precedente contrario nell'ordinanza n. 19039/2023.

Secondo tale orientamento, la contestualità tra procura e atto si desume non già dal collegamento di tempo e di luogo, bensì dalla congiunzione tra i due documenti, in formato cartaceo o informatico, che “viaggiano” insieme in sede di notifica e di successivo deposito ai fini della costituzione in giudizio.

Quest'ultima tesi, nel dare risalto al ruolo e allo *status* del difensore quale rappresentante processuale del soggetto che conferisce la procura *ad litem*, richiede, quale unico requisito, che la procura sia rilasciata in data antecedente a quella di notificazione del ricorso, anche se non coincidente con essa.

---

<sup>8</sup> Così, testualmente l'ordinanza in commento: *“– del resto, quando il legislatore ha inteso derogare, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, all'art. 83 cod. proc. civ. (e alle regole della contestualità tra l'autentica della firma della procura e l'atto a cui essa afferisce), è stata coniata una norma ad hoc, ... (art. 83, comma 20-ter, d.l. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24/4/2020, n. 127);*

*– si rileva, in primis, che la succitata norma sarebbe stata in parte superflua (laddove si precisa che «La procura si considera apposta in calce ...») se all'avvocato fosse già riconosciuto, dalla norma codicistica, il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione del medesimo; in secundis, proprio l'abrogazione della disposizione emergenziale (ad opera dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. 31/5/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/7/2021, n. 108) comporta il ripristino delle più stringenti regole dell'art. 83 cod. proc. civ.”*



In particolare, nella sentenza n. 36827/2022 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *“In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo”*.

La stessa ordinanza di rimessione così sintetizza le argomentazioni della citata sentenza n. 36827/2022: *“a sostegno della menzionata decisione, il Collegio ha affermato che «la «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell’atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. ... la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”*.

Nella motivazione della sentenza, la Cassazione ha peraltro espressamente dissentito dalle conclusioni cui è pervenuta la precedente ordinanza n. 11240/2022, menzionata dai giudici rimettenti quale precedente contrario (conforme alla predetta tesi “formalistica”).

In particolare, nella sentenza in commento la Corte, nell’escludere – come detto – che il collegamento tra procura e atto, previsto dall’articolo 83, terzo comma, c.p.c., vada inteso come contestualità spaziale e/o cronologica, ha puntualizzato che, nel caso esaminato dall’ordinanza n. 11240/2022, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza della procura speciale ex articolo 365 c.p.c. è stata desunta non solo dalla diversità di tempo e di luogo tra procura e atto, ma anche dalla mancanza, nella procura, di uno specifico riferimento alla sentenza impugnata e al mezzo di impugnazione proposto<sup>9</sup> (profilo, quest’ultimo, non valorizzato invece nell’ordinanza di rimessione n. 19039/2023).

Nella sentenza n. 36827/2022 la Cassazione, citando ulteriori precedenti conformi, ha precisato che, *“ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell’atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post (v. Cass. 26/07/2002, n. 11106; 16/05/1997, n. 4389, con riferimento al ricorso per cassazione; v. anche, con riferimento agli atti introduttivi dei giudizi di merito, Cass. 10/07/2014, n. 15759; 06/11/2006, n. 23608; 18/07/2003, n. 11256; 28/10/1994, n. 8904)”*. Il collegamento tra procura e atto presuppone esclusivamente l’indicazione dell’oggetto e dello strumento dell’impugnazione. La Corte, al punto 6.2 della sentenza, ha infatti sottolineato che *“Tale principio va certo coordinato con l’articolo 365 c.p.c.*

<sup>9</sup> La sentenza n. 36827/2022 pone nella dovuta evidenza infatti che la motivazione dell’ordinanza n. 11240/2022 *“ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza della procura speciale prescritta dall’articolo 365 c.p.c., ricavando tuttavia tale vizio non solo dall’anteriorità della data di rilascio e dalla diversità tra il luogo di conferimento del mandato e quello di redazione del ricorso, ma anche dal tenore letterale della procura medesima (anche in quel caso redatta su foglio separato e unito all’atto) e, segnatamente, dalla mancanza di uno specifico riferimento alla sentenza impugnata ed al mezzo di impugnazione proposto (...)”*.



*che, per il giudizio di cassazione, richiede il conferimento di procura speciale; è dunque necessario che, ai fini della validità della procura e della ammissibilità del ricorso, si abbia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione”.*

Tornando all’ordinanza di rimessione n. 19039/2023, va evidenziato che essa, riferendosi alla sentenza n. 36827/2022, afferma che *“nella citata sentenza si prescinde, perciò, da questioni relative al potere di certificazione nell’ordinamento e si conclude per la validità della procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia «certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione»”.* In definitiva, a detta dei giudici rimettenti, nella sentenza n. 36827/2022 non sarebbe stata affrontata la questione vertente sul potere di certificazione della sottoscrizione da parte del difensore e del diverso *status* di pubblico ufficiale ricoperto dal notaio, che ha fatto propendere tali giudici per la tesi “formalistica” di cui si è detto poc’anzi.

A ben guardare, tuttavia, nella sentenza n. 36827/2022 la Cassazione non ha trascurato tale profilo, ma lo ha affrontato, risolvendolo a favore della tesi “sostanzialistica”.

In particolare, nel punto 6.3 di tale sentenza si legge: *“Né appare corretto argomentare sull’origine del potere di autenticazione in via eccezionale conferito al difensore dall’articolo 83, comma 3. Detto potere certificatorio, infatti, non sorge per il fatto materiale della redazione dell’atto, né tanto meno per effetto della sua sottoposizione (non necessaria) alla lettura del mandante, ma dalla norma e per effetto, da un lato, dell’abilitazione professionale e dello jus postulandi in capo al difensore, dall’altro, del mandato stesso in quanto conferito per quell’atto. L’apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all’atto valgono solo a rendere manifesta tale inerenza, ma questo scopo non esige per essere raggiunto anche la contestualità, spaziale e/o temporale, delle rispettive redazioni. Il potere di autenticazione conferito all’avvocato, inoltre, è limitato alla sottoscrizione, non alla sua data, e l’eventuale richiamo a questa è dunque da considerarsi tamquam non esset (solo nella procura in materia di protezione internazionale è previsto un potere di certificazione in relazione alla data: Decreto Legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 articolo 35-bis, comma 13)”.*

Come detto, dunque, in tale occasione la Corte ha escluso – a differenza di quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione – che il potere certificatorio derivi dal collegamento di tempo e di luogo tra procura e atto, avendo sostenuto, invece, che lo stesso deriva, da un lato, dallo *status* di difensore abilitato, dall’altro, dal mandato conferito per quell’atto (e non per altro); anzi, la Corte ha nettamente escluso che debba esistere un necessario collegamento di tempo tra procura e atto, evidenziando che, ove il legislatore lo ha richiesto (ed è l’ipotesi della materia della protezione



internazionale<sup>10</sup>), tale collegamento è stato previsto espressamente, mediante una norma *ad hoc* (“*ubi lex voluit, ibi dixit*”).

Infine, nell’ordinanza di rimessione n. 19039/2023 si esclude che il precedente a Sezioni Unite n. 36057/2022 possa rivelarsi risolutivo *in subiecta materia*: “*il riscontrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, richiamata nelle successive pronunce (ancorché di segno opposto), perché prescinde dall’oggetto di quelle e cioè dalla mera “collocazione topografica” della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell’art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio*”.

Anche tale ultimo passaggio merita, tuttavia, una precisazione: se è vero, infatti, che il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 36057/2022 delle Sezioni Unite afferisce effettivamente al potere di autenticazione<sup>11</sup>, nel corpo della stessa non mancano però i riferimenti ad altre sentenze che, invece, quella questione l’hanno affrontata, risolvendola a favore della tesi “sostanzialistica”, anziché di quella “formalistica” avallata dai giudici rimettenti. Nella citata sentenza a Sezioni Unite sono presenti infatti i riferimenti:

- alla sentenza a Sezioni Unite n. 15177/2021<sup>12</sup>, il cui *dictum* viene così sintetizzato nel punto 10.1 della sentenza n. 36057/2022: “*Ne viene quindi confermato che, di regola, il potere certificatorio del difensore è limitato alla firma e non include altro, tanto che il legislatore, quando ha voluto conferire al difensore il potere-dovere di certificare anche la data, ha ritenuto di doverlo dire espressamente*”;
- alla sentenza a Sezioni Unite n. 11178/1995, citata nel punto 12 della sentenza n. 36057/2022, da cui si ricava la seguente conclusione “*il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessa debba ritenersi invalida*”.

Pertanto, in entrambi i casi le Sezioni Unite hanno – come detto – escluso che, al di fuori della già menzionata materia della protezione internazionale (oggetto della sentenza n. 15177/2021), la data in cui è stata conferita la procura e – finanche – la sua mancanza *tout court*, possa ritenersi decisiva ai fini della validità della procura stessa, al punto tale da inficiarla.

---

<sup>10</sup> Profilo menzionato anche nell’ordinanza di rimessione n. 6946/2022 e nella stessa, successiva sentenza a Sezioni Unite n. 36057/2022 (a sua volta citata nell’ordinanza di rimessione n. 19039/2023, di cui si dirà subito dopo), nonché nell’ulteriore sentenza a Sezioni Unite n. 15177/2021 (anch’essa menzionata nella sentenza n. 36057/2022 e di cui si dirà nel prosieguo).

<sup>11</sup> “*A seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti*”.

<sup>12</sup> Già menzionata nella nota 13.



È ben vero, dunque, che il precedente a Sezioni Unite n. 36057/2022 riguarda il profilo dell'autenticazione; ciò nondimeno, tale sentenza ha affrontato anche il profilo della rilevanza della data della procura, risolvendolo in senso differente rispetto alla tesi avallata dai giudici rimettenti.

---

### 3. Il collegamento tra procura e atto e il requisito della specialità: la procura a margine o in calce

Così sintetizzati gli opposti orientamenti della Cassazione sull'interpretazione dell'articolo 83, terzo comma, c.p.c., la tesi "formalistica" sostenuta dall'ordinanza di rimessione n. 19039/2023 non convince sia sotto il profilo dell'interpretazione letterale della norma che per ragioni di ordine sistematico.

Al riguardo, occorre muovere dalla circostanza che in nessuna sua parte il citato terzo comma dell'articolo 83 del c.p.c. fa riferimento alla data e al luogo quali requisiti indispensabili affinché la procura abbia natura speciale.

La norma, nel caso di procura speciale, si limita infatti a prevedere che laddove la stessa sia "*apposta in calce o a margine*" dell'atto processuale è il difensore, e non altri, che "*deve*" certificare "*l'autografia della sottoscrizione della parte*".

Per il resto, le ulteriori disposizioni del citato terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. sono dirette a equiparare la procura speciale "*apposta in calce*" a quella rilasciata su foglio separato ovvero su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, e a richiedere a tal fine che la stessa sia congiunta materialmente all'atto cui si riferisce, nel caso di procura cartacea, ovvero mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, il quale prevede, nel caso di procura informatica, che la stessa vada allegata al messaggio di posta elettronica certificata tramite il quale l'atto è notificato<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> In termini, l'articolo 18, comma 5, d.m. n. 44/2011, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo cui: "*La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine*".

Per il processo tributario telematico, cfr. l'articolo 4, comma 1, d.m. n. 163/2013, di approvazione del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, secondo cui: "*La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9*". Ai sensi di quest'ultimo articolo, rubricato "*Notificazione e deposito degli atti*",: "*1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5. 2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. 3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.*".



La norma disciplina infine il caso di procura conferita su supporto cartaceo da depositare in giudizio con modalità telematiche, prevedendo che il difensore ne autentichi con firma digitale la copia informatica e la trasmetta, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica<sup>14</sup>.

Pertanto, a differenza della procura redatta per il tramite di un notaio e oggetto del secondo comma del citato articolo 83 c.p.c., che può avere anche natura generale (e, pertanto, riguardare un numero indefinito di giudizi), la procura conferita al difensore, oggetto del terzo comma, non può avere natura generale, ma soltanto natura speciale.

Ciò significa che per la procura apposta a margine o in calce, compresi i casi equiparati in cui l'incarico è conferito al difensore con foglio o documento informatico separato, il requisito della specialità della procura è integrato dalla sua collocazione topografica, a prescindere da un esplicito riferimento, nel suo testo, agli estremi necessari a individuare il giudizio per il quale essa è stata rilasciata. In tali casi, infatti, la procura non può che riguardare il giudizio oggetto dell'atto cui la stessa è intimamente connessa, per cui non è neppure necessario, ai fini della legittimità della procura speciale, uno stretto collegamento spazio-temporale tra procura e atto cui la stessa si riferisce, come invece sostenuto dall'ordinanza di rimessione n. 19039/2023.

In altri termini, la mera collocazione topografica della procura (secondo le modalità previste dal più volte citato terzo comma dell'articolo 83 c.p.c.) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.

L'apposizione in calce o a margine dell'atto implica quindi, inevitabilmente, il riferimento della procura a quell'atto e a nessun altro, realizzando la specialità dell'incarico nel senso appena precisato.

Anche sotto il profilo sistematico la tesi "sostanzialistica" si lascia preferire alla luce della centralità del diritto di difesa, riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale diritto, come più volte ribadito sia dalla Corte costituzionale che dalle Corti europee, per poter essere concretamente esercitato, impone che gli ostacoli di natura procedurale impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito siano limitati ai casi più gravi, nei quali non è possibile assumere una decisione diversa<sup>15</sup>. Tutto ciò sulla base dell'indiscutibile principio secondo cui il processo deve tendere per sua natura a una decisione di merito, perché risiede in questo l'essenza stessa del rendere giustizia<sup>16</sup>.

Il che ha fatto concludere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 36057/2022, che "*i fari che orientano l'attività di valutazione dell'idoneità o meno della procura speciale*" sono "*da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall'altro, il principio di*

<sup>14</sup> Per tale casistica, v. *infra* par. 4.

<sup>15</sup> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) sentenza 28 ottobre 2021, Ricorsi n. 55064/11, Succi contro Italia, n. 37781/13, Pezzullo contro Italia e n. 26049/14, Di Romano e altri contro Italia, che ha evidenziato che le limitazioni all'accesso alle Corti Supreme non devono essere interpretate in modo troppo formale.

<sup>16</sup> In termini, cfr. Cass. SS.UU., n. 36057/2022, p. 12.



*conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)”.*

Riassumendo, dunque, l’articolo 83, terzo comma, c.p.c., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che ai fini della validità della procura speciale apposta in calce o a margine dell’atto, anche nei casi di equiparazione in cui la stessa è redatta su foglio o documento informatico separato, non è necessario alcun riferimento alla data e al luogo di conferimento dell’incarico come inteso dalla tesi “formalistica” avallata dall’ordinanza di rimessione n. 19039/2023, prevedendo il citato terzo comma, in modo più limitato, che la procura abbia natura speciale.

Pertanto, la natura speciale della procura non può che tradursi unicamente nel riferimento della medesima all’atto per il quale essa è stata conferita. In caso di procura apposta a margine o in calce all’atto (ivi compresi i casi in cui il terzo comma dell’articolo 83 c.p.c. equipara la procura conferita su foglio o documento informatico separati a quella “*apposta in calce*”), tale riferimento – come detto – è *in re ipsa*, a prescindere dal contenuto della procura, perché l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce – e che toglie ogni dubbio sulla sua validità – è stata legalmente creata dal legislatore per la procura redatta su foglio separato, con la legge n. 141 del 1997<sup>17</sup>, e per la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, con la legge n. 69 del 2009<sup>18</sup>, che hanno sancito la predetta equiparazione nel testo del più volte citato terzo comma dell’articolo 83 c.p.c.<sup>19</sup>.

#### **4. Il collegamento tra procura e atto e il requisito della specialità: la procura acquisita come copia per immagine e l’ordinanza n. 20176/2023**

Rimane da esaminare l’ultima fattispecie contemplata dall’articolo 83, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., in cui la procura è conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale e trasmessa dal difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> V. articolo 1, comma 1, legge 27 maggio 1997, n. 141.

<sup>18</sup> Cfr. articolo 45, comma 9, lettera b), legge 18 giugno 2009, n. 69.

<sup>19</sup> Come già ricordato, il requisito della “congiunzione materiale” previsto per la procura speciale su foglio separato, nel caso di procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale sarà soddisfatto invece con l’inserimento del detto documento informatico nel messaggio di posta elettronica certificata con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce.

<sup>20</sup> In particolare, l’ultimo periodo dell’articolo 83, terzo comma, c.p.c., stabilisce che : “*Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica*”.

Nell’ambito del processo tributario telematico, tale fattispecie è disciplinata dall’articolo 4, comma 3, del d.m. n. 163/2013, il quale prevede: “*Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all’atto cui si*



Va rilevato che l'ipotesi è tutt'altro che infrequente, dopo che l'uso di strumenti informatici e telematici è divenuto obbligatorio in ambito processuale<sup>21</sup>.

In tal caso, inevitabilmente, la procura non può essere congiunta "materialmente" all'atto cui accede, dal momento che l'atto è in formato nativo digitale, mentre la procura, redatta, sottoscritta e autenticata in formato cartaceo, viene acquisita e resa digitale mediante copia per immagine, che però, per sua natura, non è e non può essere nativa digitale. Il difensore, quindi, potrà depositare nel fascicolo processuale solo una copia della procura cartacea, e per di più in formato digitale, mentre l'originale resta nelle sue mani, a differenza di quanto avviene in caso di procura cartacea materialmente congiunta al ricorso cartaceo (laddove è l'originale che viene allegato al ricorso e deve essere depositato al momento della costituzione in giudizio) e anche in caso di procura nativa digitale congiunta al ricorso redatto mediante strumenti informatici (sebbene in tal caso la distinzione tra originale e copia sia un concetto meno certo ed evidente).

Considerata la peculiarità della fattispecie, la Corte di cassazione ha ritenuto di sottoporre anch'essa al vaglio del Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di una eventuale pronuncia a Sezioni Unite, con l'ordinanza di rimessione 13 luglio 2023, n. 20176, pronunciata dalla terza sezione civile, ma in diversa composizione (presidente De Stefano, relatore Tatangelo).

Anche tale ordinanza ha ad oggetto il requisito della specialità della procura, con specifico riferimento al caso in cui la procura sia redatta, sottoscritta e autenticata su supporto analogico e la stessa sia poi acquisita come copia per immagine con riferimento a un giudizio introdotto con atto nativo-digitale<sup>22</sup>.

---

*riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore".*

<sup>21</sup> Con riferimento al processo tributario, la decorrenza di tale obbligatorietà è stata fissata, come è noto, al 1° luglio 2019, data di entrata in vigore dell'articolo 16 del d.l. n. 119/2018.

<sup>22</sup> Tale ordinanza conferma, peraltro, quanto riferito al paragrafo precedente, in merito al requisito di specialità della procura redatta su foglio o documento informatico separato che si considera equiparata a quella apposta in calce ai sensi dell'articolo 83, terzo comma, c.p.c., il quale è soddisfatto, anche a prescindere dal contenuto, sulla base della mera "collocazione topografica" della procura e della sua conseguente intima connessione con l'atto a cui si riferisce, sicché la sua allegazione è idonea a far presumere che la parte l'abbia sottoscritta avendo preso visione del ricorso cui accede.

Al p. 2 dell'ordinanza si legge infatti che: *"Sebbene di regola il requisito di specialità di una procura difensiva alle liti debba risultare dal suo stesso contenuto intrinseco, il quale deve cioè fare espressamente riferimento ad un determinato giudizio o provvedimento da impugnare, in base ad un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale si ritiene possibile che tale requisito sia soddisfatto, anche a prescindere dal contenuto, sulla base della mera "collocazione topografica" dell'atto stesso di procura: si ritiene, cioè, che la procura redatta in calce o a margine di uno degli atti introduttivi del giudizio (o comunque di costituzione del difensore) indicati nell'art. 83 c.p.c. soddisfi di per sé tale requisito, a prescindere da un esplicito riferimento, nel suo testo, agli estremi necessari ad individuare il giudizio per il quale essa è rilasciata.*

...

*È altrettanto noto che, a seguito di una serie di contrasti interpretativi sorti in ordine alla applicabilità di detto principio nei casi in cui la procura risultava redatta "in calce" all'atto introduttivo del giudizio ma su un foglio autonomo, è stata introdotta (già dal 1997) una modifica del testo dell'art. 83 c.p.c., in base alla quale la "congiunzione materiale" del foglio separato sul quale è redatta la procura all'atto cui la stessa è riferibile è "equiparata" per legge alla sua apposizione "in calce" all'atto stesso; successivamente, a seguito di ulteriore modifica dell'art. 83 c.p.c. (avvenuta nel 2009), la medesima equiparazione è stata estesa all'ipotesi della procura rilasciata «su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».*



In particolare, la fattispecie esaminata nell'ordinanza è la seguente: *“Il ricorso risulta redatto in formato nativo digitale ed è stato notificato a mezzo PEC e depositato in modalità telematica, ma la procura al difensore è invece redatta su foglio autonomo cartaceo con sottoscrizione autografa del ricorrente, autenticata nello stesso modo dal difensore, ed il suo contenuto è del tutto generico («delego l'avv. .... a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede, con ogni facoltà di legge e di pratica ...»), oltre ad essere mancante di data e luogo di emissione.*

*Si pone, quindi, il problema di stabilire se in siffatta situazione possa ritenersi soddisfatto il requisito di “specialità” della procura difensiva richiesto dall'art. 83 c.p.c. e, specificamente per il ricorso per cassazione, dall'art. 365 c.p.c.”.*

Tale ordinanza muove dal presupposto che l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. non abbia introdotto un'equiparazione legale della fattispecie in esame alla procura apposta in calce all'atto, a differenza di quanto previsto – dal terzo periodo del citato terzo comma – per quella redatta su foglio separato o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ma congiunti, rispettivamente, materialmente o mediante strumenti informatici all'atto cui si riferisce.

Nonostante l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. preveda espressamente che la procura cartacea possa essere utilizzata in relazione ad un ricorso nativo digitale, estraendone copia informatica autenticata con firma digitale, l'ordinanza in oggetto ha infatti ritenuto che in tal caso la procura non può dirsi “speciale” per oggettiva “collocazione topografica”, pur negli ampi termini nei quali l'articolo 83 c.p.c. riconosce debba essere intesa tale ultima nozione<sup>23</sup>. Ciò in quanto tale disposizione, letteralmente, non prevede alcuna possibilità di “congiunzione” tra atto nativo digitale e procura cartacea, ma solo la modalità di deposito di quest'ultima.

La predetta equiparazione, sempre secondo i giudici rimettenti, non può essere rinvenuta neppure nella norma regolamentare sulle regole tecniche del processo civile telematico di cui all'articolo 18, comma 5, secondo periodo, d.m. n. 44/2011<sup>24</sup>, che prevede la congiunzione tra atto e procura quando quest'ultima sia allegata al messaggio di posta elettronica certificata tramite il quale l'atto è notificato.

Tale “congiunzione” – come ritenuto nell'ordinanza – non rilevarebbe infatti ai fini del requisito di specialità della procura, essendo prevista da una norma regolamentare – che, pertanto, non può derogare alla norma di rito primaria espressamente dettata sul punto – e che è destinata, peraltro, a disciplinare non i requisiti sostanziali della procura difensiva, ma esclusivamente le modalità tecniche con cui devono effettuarsi le notificazioni degli atti giudiziari (in qualunque formato essi siano creati) e dei relativi allegati (in qualunque formato essi siano stati creati)<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> In tal senso, l'ordinanza in commento, al p. 5, secondo cui: *“Tale disposizione, peraltro, non ha ad oggetto il requisito di specialità della procura e non prevede alcuna equiparazione tra procura conferita su supporto cartaceo, nel caso in cui il difensore si costituisca attraverso strumenti telematici, e procura “apposta in calce” all'atto”.*

<sup>24</sup> V. precedente nota 13.

<sup>25</sup> Per maggiori dettagli, si rinvia al p. 8 dell'ordinanza di rimessione.



Così ricostruito il dato normativo in materia, l'ordinanza di remissione n. 20176/2023 giunge alla conclusione che *“in caso di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, la procura difensiva che sia redatta su distinto supporto cartaceo, sia sottoscritta dalla parte in modalità analogica e nello stesso modo tale sottoscrizione sia autentica dal difensore, non potrebbe mancare di essere speciale almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”<sup>26</sup>.*

Secondo le conclusioni del Collegio rimettente, quindi, nel caso in cui, con riferimento a un atto nativo digitale, la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata su supporto cartaceo e poi acquisita, come copia per immagine, su supporto informatico, la specialità della procura medesima non può che realizzarsi mediante il riferimento, nel contenuto della stessa, all'atto per il quale essa è stata conferita e all'oggetto del medesimo.

Poiché, in tale ipotesi, la procura non può considerarsi essere apposta in calce, trattandosi di congiungere a un atto nativo digitale soltanto una copia per immagine di una procura il cui originale è in formato cartaceo, il collegamento con l'atto non può che realizzarsi mediante il riferimento, all'interno della procura, all'oggetto dell'impugnazione<sup>27</sup>.

Tale soluzione realizza con certezza – proseguono i giudici rimettenti – il requisito della specialità anche nell'ipotesi in cui la procura, non apposta *“su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”<sup>28</sup>* e, pertanto, non considerata in calce ai sensi dell'art. 83, comma 3, terzo periodo, c.p.c., sia stata *“conferita su supporto cartaceo”* e trasmessa sotto forma di *“copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche*

<sup>26</sup> In particolare, l'iter argomentativo dell'ordinanza è riassunto nel p. 9 in cui si legge che: *“In definitiva, l'analisi del dato normativo porta alle seguenti conclusioni:*

*a) in base alla previsione di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., ultimo periodo, che contiene un espresso riferimento alla procura redatta su supporto cartaceo in caso di costituzione telematica, può ritenersi che: sia tuttora legittimo il rilascio della procura difensiva su supporto cartaceo, anche in caso di ricorso nativo digitale e di costituzione telematica nell'ambito del PCT; sia sufficiente, ai fini del deposito nel fascicolo processuale telematico, la trasmissione all'ufficio della sua copia digitale in modalità telematica; la relativa sottoscrizione possa essere autenticata dallo stesso difensore, sebbene non si trovi a margine o in calce dell'atto cui accede;*

*b) gli ulteriori e specifici requisiti di specialità della procura difensiva, che restano dettati esclusivamente nel c.p.c. (dall'art. 83 e, per il ricorso per cassazione, dall'art. 365), non prevedono alcuna equiparazione, ai fini del requisito di specialità, tra la redazione della procura in calce o a margine di un atto processuale e la congiunzione mediante strumenti informatici tra tale atto, qualora esso sia nativo digitale, e la (mera) copia digitale della procura cartacea;*

*c) il D.M. n. 44 del 2011 sulle regole tecniche per la realizzazione del PCT, all'art. 18 disciplina semplicemente le modalità tecniche in cui deve avvenire la notificazione a mezzo PEC da parte dei difensori dei suddetti atti processuali, ma non modifica, né potrebbe modificare, le norme processuali sulla validità di detti atti (quindi anche sui requisiti di specialità della procura difensiva, che sono requisiti di validità della stessa: e, per il giudizio di legittimità, di ammissibilità del medesimo)”.*

Si ricorda che, con riferimento al processo tributario telematico, la previsione corrispondente che disciplina le notificazioni è quella contenuta nell'articolo 5 d.m. n. 163/2013.

<sup>27</sup> Relativamente al primo grado di giudizio, tale riferimento è rappresentato dagli estremi dell'atto impugnato, mentre, riguardo al secondo grado ovvero al giudizio di cassazione, tale riferimento è rappresentato dagli estremi della sentenza impugnata.

<sup>28</sup> Nell'ambito del processo tributario telematico il riferimento deve intendersi fatto al decreto del ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 di approvazione del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.



*regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica*<sup>29</sup>.

Nel ricordare infatti – ancora una volta – che l’articolo 83, terzo comma, c.p.c. non contiene alcun riferimento alla data e al luogo del conferimento della procura ai fini della specialità della stessa, nel caso di specie tale specialità – secondo l’ordinanza di remissione in commento – non può che derivare dal contenuto della procura e dal riferimento nella stessa all’oggetto dell’impugnazione per la quale quella procura è stata conferita.

Nonostante le conclusioni emergenti dall’esame del dato normativo, i giudici rimettenti hanno tuttavia ritenuto *“necessario tener conto che esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale”*.

Ciò in considerazione di quello che viene ritenuto un mero *obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 36057/2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in cui vi è un passaggio, nel p. 14 della motivazione, in cui si afferma che, *“secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato”*.

Affermazione quest’ultima che potrebbe avvalorare l’idea della possibile estensione dell’indirizzo interpretativo sulla possibilità di soddisfare il requisito di specialità della procura in virtù della “collocazione topografica” della stessa, anche nell’ipotesi della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta, in originale, su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte.

Trattandosi di una questione di principio di particolare importanza e certamente di interesse generale, che si verifica in un numero elevato di procedimenti, il Collegio rimettente ha ritenuto pertanto opportuno che siano le stesse Sezioni Unite della Corte a pronunciarsi definitivamente sulla stessa.

---

## 5. La sanatoria del difetto di procura

Fermo restando quanto rappresentato in precedenza in ordine alla nozione di specialità della procura *ad litem* e alle modalità con le quali essa si realizza, non può non evidenziarsi come, a tutto voler concedere, per il giudizio di merito la specialità della procura difensiva è un requisito di validità della

---

<sup>29</sup> Per il processo tributario telematico, cfr. articolo 4, comma 3, d.m. n. 163/2013, citato alla precedente nota 20.



stessa che – lungi dal determinare l’inammissibilità del ricorso o dell’impugnazione – potrebbe, al più, comportare l’ordine, da parte del giudice, di sanatoria, come previsto dall’articolo 182, comma 2, c.p.c.<sup>30</sup>.

Ai sensi di quest’ultima norma, infatti, *“Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”*.

È di tutta evidenza, dunque, come il difetto di procura, nelle varie accezioni (che vanno dalla sua mancanza *tout court* al difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione), avrebbe come unica conseguenza l’ordine, da parte del giudice, di rimuovere la causa di quel difetto, entro il termine assegnato.

La norma, infatti, prevedendone espressamente la nullità, ne consente la sanabilità nei modi e nei tempi stabiliti dal giudice, per cui solo in caso di mancata ottemperanza all’ordine del giudice, questi potrebbe dichiarare l’inammissibilità del ricorso o dell’impugnazione.

Del resto, a meno che ne sia derivato un pregiudizio per la controparte ovvero per la stessa parte rappresentata (che andrebbe, in ogni caso, dimostrato), il mancato collegamento spazio-temporale tra procura e atto non è tale da comportare, di per sé stesso, una lesione del diritto di difesa; *a fortiori*, dunque, la mancata coincidenza di tempo e di luogo tra procura e ricorso, non inficiando la validità della prima, non comporta neppure l’inammissibilità del secondo, in mancanza peraltro di espressa previsione normativa in tal senso.

---

<sup>30</sup> Applicabile anche al processo tributario, come previsto dall’articolo 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992.